

0817962673

Regione Campania Il Capo Ufficio Legislativo del Presidente

They canedate di coomanamenta Bulluppo Anività Sectora Prisuppe

Tunde,

Prot.n. 10976 /UDCP/GAB/UL dec 08/07/2013

Al Coordinatore dell' AGC Sviluppo Attività Settore Primario

Al Coordinatore dell'AGC Politiche Sociali

Al Capo di Gabinetto del Presidente p.c.

> Al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Al Coordinatore dell'AGC Affari Generali della Giunta Regionale

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali)

Si fa seguito al parere n. 6345/UDCP/GAB/UL, del 23 aprile 2013, e a quanto con esso partecipato.

Agli esiti del carteggio successivamente intercorso con i referenti di codeste Aree Generali, e della valutazione e della verifica delle proposte inerenti l'oggetto, pervenute per le vie brevi per corrispondere alle modificazioni richieste da questo Ufficio, si è provveduto, preminentemente, alla riformulazione degli articoli 4 e 5 a fini di coerenza sistematica e di migliore leggibilità del testo e di adeguare il loro portato letterale al rispetto della fonte legislativa che il regolamento in esame si

Conseguentemente, gli allegat: 1, 2, e 3 sono da modificare in coerenza con la stesura degli articoli 4 e 5, ovvero, non avendo peraltro natura precettiva, vanno espunti dal testo in esame, unitamente,

Atteso il recepimento di quest'ultima osservazione, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento nel testo che si allega.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0507601 12/07/2013 09,50

Assegnatario : Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in ...

REGOLAMENTO del

, n

Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali, in attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali), di seguito denominata legge regionale, recante le norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali.

Art. 2 Definizione e campo d'azione dell'agricoltura sociale

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) agricoltura sociale: l'attività agricola svolta per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali svolta dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale, anche in forma associata tra loro, se integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, l'offerta di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone con disabilità fisica e mentale, le persone a rischio di εsclusione sociale, concertati con le pubbliche amministrazioni;

b) fattoria sociale: impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, è condotta con etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge 'attività produttiva in modo integrato con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore per attivare relazioni e servizi atti ad offrire risposte ai bisogni locali unitamente ad una o più attività, tra cui:

1) attuazione di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

 svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, formazione professionale ed esperienze orientate all'occupazione di soggetti appartenenti alle fasce deboli e più basso potere contrattuale;

3) servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di persone appartenenti a fasce deboli, con finalità socio-ricreative;

4) servizi alla vita quotidiana: agri-asili, servizi di accoglienza diurna per anziani;

5) riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani;
c) orti sociali: appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica affidati per la loro coltivazione e gestione a persone singole o associate, con finalità sociali, ludicoricreative, educative e ambientali per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Art. 3 Registro regionale delle fattorie sociali della Campania (REFAS)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale è istituito, presso la direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, il Registro regionale delle fattorie sociali della Campania denominato di seguito con il suo acronimo REFAS.

2. Il REFAS è istituito per favorire la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in

Campania e la promozione dei servizi e dei prodotti agricoli da esse offerti.

3. Al REFAS sono iscritti i soggetti e le tipologie di imprese di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale, a seguito di istruttoria da parte di un'apposita commissione interna regionale, costituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale, da funzionari in servizio presso gli assessorati all'agricoltura e alle politiche sociali.

4. I componenti della commissione di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi direttori

5. La commissione si avvale della collaborazione funzionale delle strutture amministrative

delle direzioni generali regionali competenti nelle materie trattate.

6. Le attività di segreteria a supporto della commissione sono assicurate dall'unità operativa dirigenziale di competenza della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, che fornisce inoltre alla commissione anche il necessario supporto logistico e operativo per il suo funzionamento.

7. La commissione valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 che i richiedenti

l'iscrizione al REFAS possiedono.

8. Il riconoscimento del titolo di fattoria sociale è valido fino ad eventuale revoca disposta dall'Amministrazione regionale, sulla base di rinuncia del soggetto iscritto al REFAS, oppure su decisione unilaterale de la Regione in relazione all'accertamento del venir meno dei requisiti minimi che ne hanno determinato l'iscrizione.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione al Registro dei REFAS

1. Possono iscriversi al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale in possesso dei requisiti previsti dai commi 2, 3, e 4, in ragione delle diverse categorie cui i soggetti appartengono e dei seguenti requisiti comuni:

a) l'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di

apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) il possesso o la detenzione, in base ad un legittimo titolo, delle strutture e delle arec destinate alle attività della fattoria sociale. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene;

c) il possesso delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività

esercitate; d) la conduzione delle attività della fattoria sociale secondo criteri che assicurino la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e il rispetto di principi etici, con responsabilità verso la comunità e l'ambiente e con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore, come descritto dall'articolo 2, comma 1,

e) l'accesso agli immobili e alle aree interessate sicuro e libero da pericoli anche a soggetti lettera b): diversamente abili, delimitando e segnalando le aree e le attrezzature a rischio, e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale, posseggono anche i seguenti requisiti:

a) i requisiti dell'impresa sociale di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

(Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118);

b) operare nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g), del decreto legislativo n. 155 del 2006; la previsione, nel proprio

statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e de l'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di ap coltura e di acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).Per

l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge

regionale posseggono anche i seguenti requisiti:

- i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata;la conduzione delle attività della fattoria sociale secondo criteri di sostenibilità ambientale, attraverso l'adesione al metodo di produzione biologica, ovvero secondo i principi dettati dall'articolo 2, legge 3 febbraio 2011, n. 4 (sistema di produzione di agricoltura integrata);
- la conduzione delle attività della fattoria sociale anche in attuazione degli interventi e dei servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale-Attuazione della 8 novembre 2000, n.328), nelle aree di intervento descritte dagli articoli da 27 a 38 della modesima legge regionale n. 11 del 2007;

lo svolgimento di una o più delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b),

numeri 1, 2, 3, della legge regionale.

4. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge

regionale posseggono anche i seguenti requisiti:

a) l'iscrizione all'albo degli enti e delle imprese sociali, cogestori dei progetti terapeutico riabilitativi individuali (PTRI) sostenuti con budget di salute, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2012, n. 483 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute. Adozione linee guida ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 1/2012); la previsione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 5

Domanda di iscrizione al Registro delle fattorie sociali della Campania

1. Per l'iscrizione al REFAS, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 inoltrano alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, una domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, corredata dalla documentazione prevista dai commi 2, 3, e 4, in ragione delle diverse categorie a cui i soggetti apparte agono, e dalla seguente documentazione:

a) relazione sottoscritta de un tecnico a tanto abilitato con descrizione dettagliata:

1) degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle arec, ove sono svolte le attività della fattoria sociale, e loro individuazione catastale corredata dalle rispettive visure

2) delle attività esercitate; dell'ordinamento produttivo, dei criteri assunti per assicurare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e ambientale delle colture, della produzione lorda vendibile, dei destinatari coinvolti, delle finalità, dei risultati attesi, delle modalità di attuazione e delle professionalità impegnate;

3) delle attività condotte a vantaggio dei soggetti deboli e in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore, in modo integrato per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali;

4) dell'accesso agli immobili e alle arce interessate sicuro e libero da pericoli, anche a soggetti diversamente abili, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante elaborati grafici di stato relativi ai locali e alle aree interessate dalle attività e delle modalità di delimitazione e di segnalazione delle aree e delle attrezzature a rischio;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante:

1) il possesso o la detenzione, in base ad un legittimo titolo, degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree, ove sono svolte le attività della fattoria sociale. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

1) di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia e con le autorizzazioni e i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;

2) il numero di partita IVA, nonché gli estremi dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, se presente, e la data di inizio delle attività escrcitate;

3) lo stato di vigenza e fallimentare;

- d) parere sanitario relativo alle aree e ai locali interessati alle attività.
- 2. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

- 1) di essere in possesso dei requisiti dell'impresa sociale di cui al d.lgs n. 155 del 2006, con particolare riguardo al contingente di lavoratori svantaggiati impiegati dall'impresa richiesto dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 155 del 2006;
- 2) il settore di utilità sociale, fra quelli previsti dalle lettere a), c), e), f), g), dell'articolo 2, comma 1, d. lgs. n. 155 del 2006, nel quale l'impresa opera;
- 3) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento sociolavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o
- c) di essere un operatore biologico iscritto al Sistema informativo biologico di cui al decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1º febbraio 2012, n. 2049 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico), ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, ovvero di esercitare le attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, nel rispetto dei principi di produzione biologica dettati dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4 (sistema di produzione di agricoltura integrata);

di svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3, della legge regionale;

e) attestazione dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale ove insiste l'impresa che accerta che la conduzione delle attività della fattoria sociale avviene in attuazione degli interventi e dei servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale- Attuazione della 8 novembre 2000, n. 328), nelle arce di intervento descritte dagli articoli da 27 a 38 della medesima legge regionale n. 11 del 2007.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

1) di essere iscritto all'albo delle imprese e degli enti cogestori dei piani terapeutici riabilitativi individuali (PTRI) di cui alla deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2012, n. 483 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute. Adozione linee guida ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 1/2012);

2) l'azienda sanitaria locale, l'ambito territoriale sociale, le attività realizzate e le arce diritti in cui si opera e il numero delle persone svantaggiate coinvolte nelle predette attività ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 483 del 2012;

3) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento sociolavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 6 Responsabilità delle fattorie sociali iscritte al REFAS

- 1. Per lo svolgimento delle attività esercitate la fattoria sociale ha le specifiche autorizzazioni, pareri e nulla osta rilasciati dai competenti Enti a tanto preposti.
- 2. L'iscrizione al REFAS non libera in alcun modo l'impresa dagli obblighi di legge relativi
- alle attività da essa svolte. 3. Il soggetto iscritto al REFAS è tenuto al mantenimento delle attività e dei requisiti posseduti in sede di richiesta di iscrizione e a comunicare alla competente direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero ogni eventuale variazione sopraggiunta.

4. La documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria è istruita dalla commissione interna regionale di cui al comma 4 dell'articolo 3, nel caso del venir meno dei

requisiti minimi, il soggetto interessato fa pervenire entro i tempi stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), eventuali controdeduzioni.

5. La mancata comunicazione di variazioni determina l'avvio della procedura di revoca e la conseguente cancellazione del soggetto inadempiente dal REFAS ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Art. 7 Controlli

1. La Regione, attraversc i propri uffici di competenza, anche in collaborazione con altri Enti competenti per materia, si riserva in ogni momento, con preavviso, di effettuare controlli in loco presso le sedi dei soggetti iscritti al REFAS, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione. Per agevolare tale tipo di audit i funzionari incaricati si serviranno di apposita lista di controllo.

2. Il legale rappresentante o la persona da lui delegata è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo loro l'accesso alle sedi interessate, compresa quella della fattoria

- 3. Se dai risultati dei controlli si sono riscontrare irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione al REFAS, la Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero notificherà la contestazione al legale rappresentante del soggetto riconosciuto, stabilendo un termine congruo, per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità.
- 4. In mancanza di regularizzazione della posizione entro i termini indicati, l'ufficio stesso avvia la procedura di revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dal REFAS.

Art. 8 Registro regionale degli Orti sociali della Campania (REOS)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale è istituito, presso la Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero il Registro regionale degli orti sociali della Campania (REOS), per favorire e promuovere le attività degli orti sociali in Campania, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale.

2. Al REOS possono essere iscritti esclusivamente gli Enti pubblici proprietari o gestori dei terreni destinati ad orti sociali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), secondo le modalità di

3. La valutazione dei requisiti necessari per l'iscrizione al REOS è effettuata dalla commissione interna regionale di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 9 Requisiti per l'iscrizione al REOS

Per l'iscrizione al REOS gli Enti pubblici:

a) individuano i te reni da destinare ad orti sociali di cui hanno il possesso o la

b) regolamentano le modalità di assegnazione, di gestione e di conduzione del terreno, nel rispetto della legge e del presente regolamento;

 c) provvedono all'assegnazione degli orti e si obbligano alla successiva comunicazione dei relativi provvedimenti al registro.

Art. 10 Domanda per l'iscrizione al REOS

- 1. Per l'iscrizione al REOS, gli Enti pubblici inoltrano alla Regione Campania Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, una domanda completa della seguente documentazione:
- a) elaborati grafici increnti l'area interessata;
- b) relazione con l'indicazione:
 - 1) della denominazione e dei destinatari degli orti;
 - 2) delle modalità e della durata di affidamento;
 - 3) delle coltivazioni prevalenti praticate;
 - 4) delle tecniche di coltivazione adottate;
 - 5) delle eventuali collaborazioni e consulenze tecnico-agronomiche in atto o previste;
 - 6) delle attività formative e di aggiornamento tecnico svolte o previste dirette ai soggetti assegnaturi degli orti;
 - 7) delle attivita praticate per la promozione e l'organizzazione di eventi di
 - aggregazione e socializzazione;
 - 8) delle attività di servizio garantite (manutenzione, vigilanza, pulizia delle aree comuni, smaltimento rifiuti, controllo, erogazione idrica, assicurazioni, ecc.).

Art. 11 Responsabilità dei soggetti pubblici iscritti al REOS

- 1. Il soggetto iscritto al REOS è tenuto al mantenimento delle attività e dei requisiti posseduti in sede di richiesta di iscrizione e a comunicare alla competente Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero ogni eventuale variazione sopraggiunta.
- 2. La documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria è istruita dalla commissione interna regionale di cui al comma 4 dell'articolo 3; nel caso del venir meno dei requisiti minimi, il soggetto richiedente fa pervenire entro i tempi stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, eventuali controdeduzioni.
- 3. La mancata comunicazione di variazioni determina l'avvio della procedura di revoca e la conseguente cancellazione del soggetto inadempiente dal REOS.
- 4. L'iscrizione al REOS non libera in alcun modo i soggetti di cui al comma 1 dagli obblighi di legge relativi alle attività svolte negli orti sociali.

Art. 12 Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale in Campania

- 1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale è istituito, presso la Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio.
- 2. L'Osservatorio è composto dall'assessore delegato all'agricoltura o suo rappresentante, che lo presiede e lo convoca, e da:

- a) l'assessore delegato alle politiche sociali o suo rappresentante, con funzione di vice presidente;
- b) due dirigenti o funzionari appartenenti alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) due dirigenti o funzionari appartenenti alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero;
- d) tre rappresentanti per le organizzazioni professionali agricole regionali;
- e) tre rappresentanti per gli organismi del terzo settore.
- 3. L'individuazione degli organismi di cui alle lettere d) ed e) cui chiedere le designazioni dei relativi rappresentanti è curata dalle strutture amministrative regionali competenti per le rispettive materie.
- 4. Gli scopi e le funzioni dell'Osservatorio sono quelli declinati nell'articolo 5, comma 1 della legge regionale, che qui s richiamano integralmente.
- 5. La nomina dei componenti dell'Osservatorio avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. L'incarico ha durata triennale oppure decade a seguito dello scioglimento della Giunta regionale.
- 6. All'atto dell'insediamento, l'Osservatorio nomina il segretario tra i dirigenti e i funzionari regionali componenti dello stesso.
- 7. L'Osservatorio si riur isce con cadenza almeno trimestrale.
- 8. L'Osservatorio presenta al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ordine alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale.
- 9. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative competenti in materia, a cui può chiedere informazioni e documentazione a corredo, sia pure nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza, identità personale e diritto alla protezione dei dati personali.
- 10. Le attività a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.
- 11. Per la trattazione di specifici argomenti, il Presidente, anche su proposta del vice presidente, può invitare alle riunioni dell'Osservatorio, in audizione, altri soggetti pubblici e privati, nonché enti di ricerca e istituti universitari.
- 12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e funzionali già previste a legislazione vigente.
- 13. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 13

Logotipo regionale e riserva d'uso della denominazione fattoria sociale

- 1. La Regione, attraverso le strutture amministrative competenti, promuove la realizzazione di un logotipo regionale e del relativo disciplinare di concessione d'uso per favorire la valorizzazione e la promozione delle attività e delle produzioni agricole derivate dalle fattorie sociali della Campania.
- Il logotipo è costituito da una rappresentazione grafica e dalla dicitura "Fattoria sociale", seguita dal nome, acronimo o denominazione dell'impresa.
- 3. Le caratteristiche tecniche e grafiche del logotipo sono definite unitamente al disciplinare d'uso adottato dalla Giunta regionale.
- 4. Il logotipo è di proprietà della Regione Campania che si riserva di registrarlo secondo le norme vigenti in materia.
- 5. Il logotipo è concesso in uso esclusivamente alle fattorie sociali iscritte al REFAS di cui all'articolo 3.

6. Gli Enti pubblici, pei finalità di carattere istituzionale e promozionale, possono richiedere all'Amministrazione regionale l'autorizzazione all'uso del marchio.

Art. 14 Attività di informazione e promozione

1. La Regione promuove:

- a) la diffusione e la conoscenza dell'agricoltura sociale, delle fattorie e degli orti sociali presenti sul territorio regionale e delle attività e dei servizi da essi offerti;
- b) l'integrazione e la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale per le svolgimento delle attività di agricoltura sociale, mediante la stipula di convenzioni o altri arti d'intesa, con il coinvolgimento attivo degli organismi operanti nel terzo settore, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni e degli enti pubblici locali;
- la qualificazione dei servizi offerti attraverso la legge regionale e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare attraverso interventi innovativi nel campo dell'agricoltura sociale;
- d) attraverso le proprie strutture di competenza la costituzione delle reti regionali, rispettivamente delle fattorie sociali e degli orti sociali, con funzione di promozione, informazione ed assistenza tecnica e metodologica ai soggetti appartenenti alle reti medesime.
- 2. Nell'ambito delle strategie di sviluppo e degli interventi volti a promuovere la filiera corta e il chilometro zero in agricoltura, la Regione promuove e favorisce la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.
- 3. A cura della struttura amministrativa competente della Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali in agricoltura è implementata, sul portale web della Regione Campania, una sezione tematica sull'agricoltura sociale recante:
 - a) i dati statistici ed informativi provenienti dall'applicazione del presente regolamento, compresi i Registri di cui agli articoli 3 e 8;
 - b) la composizione e l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 12;
 - informazioni utili sugli eventuali regimi di aiuto previsti dalla normativa vigente nel campo dell'agricoltura sociale;
 - d) le attività poste in essere dalla Regione e dagli altri soggetti referenti in materia;
 - e) ogni altra comunicazione utile inerente l'agricoltura sociale.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le imprese già iscritte nel registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1210 del 6 luglio 2007 (Definizioni delle caratteristiche funzionali della fattoria sociale per la promozione di programmi di sviluppo sostenibile nella Regione Campania) e al decreto di attuazione n. 145 del 28 aprile 2008 sono tenute ad adeguarsi alle disposizione contenute nel presente Regolamento entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
- 2. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione regionale per danni causati a terzi e derivanti da difetti di prodotti, processi e servizi forniti e per comportamenti sistematici od occasionali non conformi alle norme vigenti da parte degli iscritti al REFAS e REOS.